

1) 18 c.c.
22.6.2017



COMUNE DI GUARDA VENETA

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DI PERSONE O FAMIGLIE, IN STATO DI BISOGNO,
PER FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Finalità

CAPO II – CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Requisiti per l'accesso

Art. 5 - Motivi di esclusione

Art. 6 - Accesso agli interventi

Art. 7 - Soglia di accesso e procedura di valutazione della situazione economica

Art. 8 - Criteri di priorità

Art. 9 - Istruttoria e progetto personalizzato

CAPO III - ALTRI CONTRIBUTI

Art. 10 - Sostegno economico finalizzato ad un servizio alla comunità locale

Art. 11 - Contributi economici per spese eccezionali

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Conclusione del procedimento e modalità di erogazione del contributo

Art. 13 - Istanze di riesame e ricorsi

Art. 14 - Verifiche e controlli

Art. 15 - Azioni di rivalsa e sanzioni per contributi percepiti indebitamente

Art. 16 - Pubblicità e trasparenza

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, secondo i principi di uguaglianza, pari opportunità, non discriminazione ed universalità, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, delle norme di settore e dello Statuto del Comune di Guarda Veneta, gli interventi di sostegno economico a favore delle persone singole e delle famiglie che versano in condizioni di bisogno.

Art. 2

Finalità

1. Il sostegno alle persone e famiglie bisognose è finalizzato alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale, attraverso percorsi personalizzati, condivisi con i destinatari degli interventi.
2. L'intervento del Comune ha come scopo il superamento o la riduzione dello stato di disagio socio-economico, il supporto alle persone ed alle famiglie laddove l'insufficienza del reddito determini il mancato soddisfacimento dei bisogni primari.
3. Con gli interventi di sostegno economico si mira a garantire a persone e famiglie in stato di bisogno i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze primarie, contrastando l'esclusione sociale ed offrendo l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita anche a quelle persone economicamente più deboli, stimolando l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e migliorando il benessere della persona.
4. L'adozione dell'intervento economico nell'ambito di un "progetto" definito consensualmente tra il Servizio sociale comunale ed il cittadino dovrà, altresì, caratterizzare ogni intervento ed azione posta in essere, in vista del superamento della situazione di bisogno e di dipendenza.
5. Nello sviluppo dei progetti individualizzati dovranno sempre essere sollecitate ed acquisite, per quanto possibile, la responsabilità e le capacità anche residue di promuovere la propria autonomia da parte della persona o della famiglia interessate.
6. Il presente Regolamento considera, ai fini della quantificazione degli interventi, il più articolato sistema delle prestazioni economiche erogate da altri Enti pubblici e privati a favore dei singoli e delle famiglie, in un'ottica di sussidiarietà e di lavoro di rete.

CAPO II – CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 3 Destinatari

1. Sono destinatari potenziali degli interventi di cui al presente Regolamento le persone ed i nuclei familiari residenti nel territorio comunale, che si trovino in uno stato di disagio socio-economico.
2. Il sostegno economico, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento e secondo i principi di trasparenza e proporzionalità, è finalizzato a sostenere le seguenti categorie di soggetti:
 - a) persone in disagio socio-economico, per le quali si rendono necessari interventi di tutela anche attraverso il ricorso alle figure del tutore, curatore o amministratore di sostegno;
 - b) nuclei familiari in situazione di disagio economico con minori, per i quali sono attivi progetti personalizzati finalizzati al sostegno o all'integrazione delle funzioni genitoriali;
 - c) minori abbandonati in condizioni di disagio socio-economico;
 - d) anziani soli o coppie di anziani soli in disagio socio-economico;
 - e) persone adulte in disagio socio-economico, senza riferimenti parentali validi, prive di capacità lavorativa o in condizioni di temporanea incapacità lavorativa.

Art. 4 Requisiti per l'accesso

1. I requisiti di accesso sono i seguenti:
 - a) residenza nel Comune di Guarda Veneta;
 - b) per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
 - c) Isee inferiore alla soglia di accesso definita all'art. 7.
2. Nel caso di persona non residente, che si trovi in un particolare e indifferibile stato di bisogno, emarginazione o indigenza, è possibile derogare a quanto stabilito al primo comma, per l'attivazione degli interventi destinati al superamento della sola emergenza.
3. Nel caso di persona non residente che necessiti di ulteriori interventi, viene interpellato il Comune di provenienza perché assuma un preventivo e formale impegno di spesa, finalizzato a rifondere il Comune di Guarda Veneta del costo dell'intervento.

Art. 5 Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivi di esclusione:
 - a) Isee superiore alla soglia di accesso definita all'art. 7;
 - b) titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto, su beni immobili ad eccezione dell'abitazione (comprese pertinenze) in cui risiede la persona o il nucleo familiare richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
 - c) possesso dei seguenti beni mobili registrati:
 - uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 kW, immatricolati nei 12 mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc (o di potenza equivalente), immatricolati nei 12 mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - camper o unità mobili, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo;
 - uno o più natanti o barche da diporto.
 - d) manifesta incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;

- e) mancata adesione e mancata collaborazione nell'attuazione del progetto personalizzato e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, servizio di volontariato alla comunità locale, ecc.).

Art. 6 **Accesso agli interventi**

1. La domanda per accedere agli interventi di sostegno economico va presentata, utilizzando l'apposita modulistica, ai Servizi sociali del Comune, i quali forniscono, attraverso l'Assistente sociale ed il personale amministrativo, ogni informazione necessaria e l'assistenza nella compilazione e nel perfezionamento della documentazione da produrre.
2. L'Assistente sociale, nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 9 del presente regolamento, condiviso con il richiedente, individua l'intervento economico, motivandone l'entità e la periodicità dello stesso.

Art. 7 **Soglia di accesso e procedura di valutazione della situazione economica**

1. La soglia di accesso indica la soglia di natura economica al di sotto della quale il nucleo familiare si definisce in stato di bisogno, cioè non dispone delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai bisogni primari della vita quotidiana.
2. Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. Rispetto a tale composizione possono essere riconosciute deroghe in casi particolari (ad esempio quando si accerti l'allontanamento di un componente che non abbia provveduto alla prescritta variazione anagrafica).
3. La soglia di accesso è pari all'importo annuo dell'assegno sociale erogato dall'Inps (da aggiornare annualmente).
4. Il contributo economico annuo erogabile, proposto dall'Assistente sociale, viene determinato tenendo conto dell'Isee del richiedente e delle esigenze peculiari del caso concreto.
5. Se la situazione economica del richiedente, alla data della presentazione dell'istanza, è palesemente difforme, per eventi non imputabili alla sua volontà, da quella sottesa all'Isee in corso di validità, che pertanto risulta non più realistico, verranno richieste ulteriori informazioni comprovanti la diversa condizione.
6. L'intervento economico può essere erogato in un'unica soluzione oppure in modo continuativo.
7. Il Responsabile del Servizio sociale, in situazioni che presentino caratteristiche di urgenza ed eccezionalità, può stabilire interventi economici in deroga ai criteri previsti dal presente articolo.
8. Il cittadino ammesso alla prestazione in via continuativa, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, è tenuto a darne comunicazione al Comune entro un mese dal fatto modificativo.
9. Nel caso che le risorse stanziare in bilancio non dovessero essere sufficienti a garantire nuovi contributi continuativi oppure l'erogazione dei contributi continuativi in essere nella misura già stabilita, l'entità del contributo continuativo potrà essere rimodulata in funzione all'Isee dei beneficiari, previa valutazione delle condizioni economiche dei beneficiari, della presenza o meno di familiari tenuti per legge a garantire gli alimenti, nonché delle condizioni del caso concreto.

Art. 8 **Criteri di priorità**

1. Il punteggio assegnato al richiedente per l'inserimento nelle graduatorie per l'attribuzione del

contributo economico è calcolato secondo i criteri che verranno definiti con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

2. Il Servizio sociale valuterà la richiesta assegnando un punteggio, secondo i criteri stabiliti ai sensi del comma precedente, ed inserendo il richiedente nell'apposita graduatoria per l'assegnazione dei contributi. Nel corso dell'anno la graduatoria potrà essere aggiornata in presenza di nuove richieste, fermi restando i contributi già concessi.

3. I contributi economici vengono stabiliti in base alle disponibilità di bilancio.

Art. 9

Istruttoria e progetto personalizzato

1. L'Assistente sociale provvede all'istruttoria della domanda, analizzando la documentazione prodotta e/o acquisita d'ufficio. Procedo a tutte le verifiche e tutti gli approfondimenti ritenuti opportuni ed elabora la proposta motivata di sostegno economico ovvero l'eventuale diniego.

2. La proposta di contributo economico viene formulata sulla base di un progetto personalizzato, condiviso con il richiedente e dallo stesso sottoscritto; lo stato di attuazione del progetto viene periodicamente monitorato dall'Assistente sociale.

3. Il progetto personalizzato deve esplicitare:

- a) la situazione di bisogno;
- b) la definizione degli obiettivi e la finalizzazione dell'intervento;
- c) la durata dell'intervento;
- d) l'ammontare della somma e le modalità di erogazione;
- e) la cadenza, i criteri e le modalità di verifica.

4. Alla scadenza del termine indicato, l'Assistente sociale, al persistere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo e valutato il grado di adesione del richiedente al progetto personalizzato, può presentare un'ulteriore proposta aggiornata, specificando il percorso effettivamente svolto dal richiedente.

CAPO III - ALTRI CONTRIBUTI

Art. 10

Sostegno economico finalizzato ad un servizio alla comunità locale

1. Il sostegno a favore di singole persone può consistere, previa definizione di un apposito progetto personalizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, anche nell'assegnazione di prestazioni di lavoro conformi alla normativa vigente e compatibili con le capacità del beneficiario.
2. I requisiti per l'accesso a tale tipologia di contributo sono quelli indicati all'art. 4.
3. L'assegnazione del beneficio di cui al precedente comma 1 avviene in base i criteri previsti dall'art. 8.

Art. 11

Contributi economici per spese eccezionali

1. Oltre agli interventi sopra descritti, è prevista la possibilità di erogare, anche in deroga al criterio della soglia di accesso, previa relazione dell'Assistente sociale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi economici di carattere straordinario, quando ricorrano situazioni imprevedibili ed eccezionali (consistenti spese mediche non coperte dal SSN, situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti, igienizzazione alloggi, spese per presentazione del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno prevenzione sfratti etc.) che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico della persona o del nucleo familiare.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Modalità di erogazione del contributo

1. I contributi erogati potranno altresì essere destinati al pagamento diretto di specifiche spese a favore del beneficiario, come ad esempio bollette insolute, canoni d'affitto, rette d'asilo, spese mediche, ecc., anche a mezzo dei soggetti indicati dal progetto d'assistenza concordato con il richiedente (chi ne cura l'assistenza e gli interessi, parenti, amministratore di sostegno, volontari).

Art. 13

Istanze di riesame e ricorsi

1. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati del provvedimento, è ammessa istanza di revisione all'organo che lo ha adottato, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa, assunte idonee informazioni.

2. L'interessato ha, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.

Art. 14

Verifiche e controlli

1. Potranno essere effettuate, anche per il tramite della Polizia Locale, verifiche sulla situazione socio-economica del nucleo familiare. Sulle dichiarazioni di cui ai precedenti art. 4 e 5 potranno essere esercitate altresì verifiche avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti pubblici.

2. Controlli specifici verranno inoltre effettuati in tutti i casi in cui sorgeranno fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Art. 15

Azioni di rivalsa e sanzioni per contributi percepiti indebitamente

1. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune contatterà il beneficiario dell'intervento economico per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, il Comune provvederà a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvederà, altresì, al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.

3. Il Comune, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, denuncerà il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 16

Pubblicità e trasparenza

1. I contributi erogati sono soggetti alle normative previste in materia di trasparenza e pubblicità. presente regolamento.